

Data Stampa: 0006901 Data Stampa: 0006901

Data Stampa: 0006901 Data Stampa: 0006901

## Riscossione Rottamazione per imposte non versate, multe e contributi

**Giuseppe Morina,  
Salvina Morina,  
Tonino Morina**

— a pag. 30

# La rottamazione quinquies prende il via



**Nel prospetto informativo l'elenco dei carichi rottamabili e l'importo dovuto in misura agevolata**

## Adempimenti

Da ieri online il servizio per presentare la richiesta di adesione

**Giuseppe Morina  
Salvina Morina  
Tonino Morina**

Tutto pronto per la rottamazione quinquies. La nuova definizione guadagna, rispetto alla quater, 18 mesi, e comprende oltre ai debiti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche i carichi affidati alla Riscossione dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023. Con un comunicato stampa dell'agenzia delle Entrate Riscossione di ieri, prende il via la quinta edizione della rottamazione. Sono già disponibili sul sito internet dell'Agenzia le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione, esclusivamente in via telematica, il cui termine scade il 30 aprile 2026. L'Agenzia renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute con l'esito della domanda, gli importi da pagare e i moduli di pagamento.

Con il servizio online, si può chiedere il prospetto informativo con l'elenco dei carichi che possono essere rottamati e l'importo dovuto in misura agevolata. Sarà possibile estingue-

re i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada la rottamazione quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

L'importo dovuto per la definizione agevolata si potrà pagare in unica soluzione con scadenza al 31 luglio 2026, o in massimo 54 rate bimestrali, di pari ammontare, non inferiore a 100 euro, fatte salve le ipotesi di definizioni con debiti di importi inferiori a 100 euro, da pagare in unica soluzione, o definizioni senza importi da pagare. Chi paga ratealmente, deve gli interessi del 3% annuo, sulle somme dovute a decorrere dal 1° agosto 2026.

Come precisato nel comunicato, i contribuenti possono individuare i debiti che possono essere rottamati, tenendo conto che la nuova definizione, rispetto alle precedenti edizioni, presenta un ambito applicativo più limitato, che riguarda esclusivamente determinati carichi affidati alla riscossione. Al riguardo, nella prima faq dell'Agenzia, si legge che la rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all'agente della Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dalle Entrate sulle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap e dell'Iva;
- contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate dalle Prefetture per violazioni del codice della strada.

A condizione che siano riferiti alle predette fattispecie, rientrano nella rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto:

- delle prime tre rottamazioni o del «saldo e stralcio» per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della rottamazione-quater o della riammissione alla rottamazione-quater per i quali, al 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data sono regolarmente versate.

Esclusi i debiti per carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni, quali le cartelle relative alla tariffa dei rifiuti del Comune (Tari) e le cartelle per bollo auto. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da attività di accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

